

UNA PROCEDURA AGEVOLATA TEMPORANEA DI CONCORDATO IN CONTINUITÀ

Nessuno dubita del fatto che le misure di contenimento della pandemia provocata dal virus Covid-19 stiano avendo, ed avranno nel prossimo futuro, effetti devastanti su molte attività economiche, tali da rendere ancor più inadeguati gli strumenti a suo tempo predisposti dalla legge fallimentare per far fronte alla crisi delle imprese.

Il prevedibile aumento dei dissesti, se non gestito in modo efficiente e rapido, creerà un numero molto elevato di disoccupati, con gravi conseguenze in termini di disagio sociale, per tacere della perdita del gettito prodotto dalle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di introdurre, sia pure a tempo limitato, una procedura agevolata di concordato in continuità, riassunta nell'articolato seguente, che favorisca, da un lato, la salvaguardia dell'occupazione e, dall'altro, la sopravvivenza delle attività d'impresa.

A tal fine sembrerebbe utile intervenire sull'istituto del concordato in continuità prevedendo:

- la riduzione dei crediti privilegiati a chirografari, ad eccezione dei crediti di lavoro subordinato e Iva;
- l'inefficacia delle garanzie reali costituite dopo la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria (delibera del Consiglio dei Mini-

I PROPONENTI



ALBERTO MAFFEI ALBERTI
È stato membro di commissioni di studio per la Riforma del diritto fallimentare



PIERO GNUDI
Ministro nel governo Monti
È stato tra l'altro presidente di Iri, Enel, Terna, Wind

stri 31 gennaio 2020);

- il voto implicito dei creditori a favore della proposta;
- misure agevolative per la capitalizzazione e i finanziamenti delle imprese colpite.

Tale disciplina temporanea dovrebbe essere riservata alle imprese di dimensioni superiori a una soglia minima, sotto la quale l'impatto occupazionale di un singolo dissesto non giustifica i costi e le complessità di un concordato preventivo; per le realtà minime altre misure si imporranno.

—Studio Gnudi

—Studio Maffei Alberti e Associati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TESTO DELL'ARTICOLATO

Art. 1

Il debitore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo con continuità aziendale disciplinato dalle disposizioni che seguono, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- il fatturato prodotto nel primo semestre dell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato prodotto nel primo semestre dell'anno 2019;
- l'impresa abbia un numero di lavoratori subordinati, ivi compresi quelli ammessi alla cassa integrazione guadagni, non inferiore a quindici ed abbia inoltre conseguito, nell'anno 2019, un fatturato non inferiore a tre milioni di euro.

Art. 2

I pegni e le ipoteche costituiti a partire dal 1° febbraio 2020 sono inefficaci di diritto; tutti i crediti privilegiati sono declassati a rango di crediti chirografari, ad eccezione dei crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato e dei crediti Iva, per i quali ultimi vale quanto disposto dall'art. 183 ter l. fall.; tutti i crediti chirografari e così divenuti tali formano un'unica classe.

Art. 3

Il piano, predisposto dal debitore e da depositarsi con il ricorso per la domanda di concordato, deve, a pena di inammissibilità, prevedere

l'obbligo di mantenere, per almeno i due anni successivi all'omologazione del concordato, la piena occupazione dei lavoratori subordinati, sia pure attraverso l'utilizzazione della Cassa Integrazione Guadagni e/o delle altre agevolazioni previste dalla legislazione vigente; gli eventuali licenziamenti che dovessero essere effettuati entro tale periodo sono nulli di diritto, ad eccezione dei soli casi di dolo o colpa grave del lavoratore subordinato.

Art. 4

La soddisfazione dei creditori, nelle misure sotto indicate, potrà avvenire in qualsiasi forma, come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 160 l. fall.; i crediti privilegiati dovranno essere soddisfatti integralmente ed i crediti chirografari in una percentuale non inferiore al trenta per cento entro il termine massimo di quattro anni dall'omologazione del concordato.

Art. 5

Il tribunale, accertata la regolarità formale della proposta e la sussistenza dei presupposti di legge, ammette il debitore alla procedura, delegando la stessa a un giudice e nominando un commissario giudiziale; ordina inoltre il deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, fissando la data della convocazione dei

creditori, della comunicazione agli stessi e la data entro la quale potrà essere esercitato il diritto di voto.

Art. 6

Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine utile per l'espressione del voto fissato dal tribunale ai sensi del precedente

Art. 7

I crediti per capitale ed interessi derivanti da finanziamenti, in qualsiasi forma erogati a partire dal deposito del ricorso, sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 l. fall., a condizione che gli interessi non eccedano il tasso effettivo globale medio rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 2 primo comma, legge 7 marzo 1996, n. 108, maggiorato di un quarto.

Gli interventi finanziari in conto capitale daranno diritto, per il corrispondente importo, ad un credito a valere su qualsiasi tipo di imposta o tassa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione

del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Art. 8

Sono applicabili alla presente procedura le disposizioni dettate dagli artt. 161, ad esclusione del sesto, ottavo, nono e decimo comma, 162, 163, primo, secondo e terzo comma, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 169 bis, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, fatta eccezione per la sola seconda parte del comma 4, da intendersi così sostituita: "Se i creditori dissenzienti che rappresentano il 30 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili", 181, 182 sexies, 185, primo e secondo comma, 186 e 186 bis l. fall., in quanto compatibili.

Le opposizioni all'omologazione del concordato possono essere presentate soltanto da creditori che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 30 per cento del totale dei crediti ammessi al concorso.

Art. 9

La presente procedura potrà essere utilizzata soltanto con riferimento a ricorsi depositati entro l'anno 2021.